

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di specialista in tecnologie di riabilitazione

Modifica del 20 MAR. 2026

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 11 aprile 2019 concernente l'esame di professione di specialista in tecnologie di riabilitazione è modificato come segue:

- 2.12 (...)
Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.
- 2.22 La commissione GQ può:
a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.
- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 6 settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 (...)
a) maternità / paternità;
(...)

¹ RS 412.10

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Lavoro specializzato		
Voce 1.1 Programma di misure	Scritto	Stilato anticipatamente
Voce 1.2 Presentazione e discussione tecnica	Orale	30 min.
2 Conoscenze professionali	Scritto	2 ore
3 Fornitura di dispositivi		40 min
Voce 3.1 Riparazioni	Pratico	
Voce 3.2 Istruzioni e consegna	Orale	
Voce 3.3 Modifiche	Pratico	
4 Fornitura di sedie a rotelle		
Voce 4.1 Accertamento e consulenza	Orale	35 min.
Voce 4.2 Elaborazione di una proposta di fornitura	Scritto	30 min.
Voce 4.3 Presentazione e riflessione	Orale	30 min.
Totale		4 ore 45 min.

Parte d'esame 1: lavoro specializzato

Con la conferma di ammissione, i candidati ricevono un incarico che simula la realtà lavorativa quotidiana.

Vengono loro fornite almeno le seguenti informazioni:

- descrizione della malattia del cliente fittizio;
- descrizione della situazione abitativa e delle condizioni di vita; eventualmente documentate con foto e planimetria

(...)

Parte d'esame 3: fornitura di dispositivi

Nella parte d'esame dedicata alla fornitura di dispositivi vengono verificati lavori di modifica e di riparazione semplici su dispositivi per la riabilitazione. In una struttura di esercitazione i candidati eseguono semplici modifiche e riparazioni in base ai compiti ricevuti. Devono inoltre impartire istruzioni per l'uso e consegnare i dispositivi modificati.

Le competenze verificate e altre indicazioni sono riportate nelle direttive.

Parte d'esame 4: fornitura di sedie a rotelle

Con questa parte d'esame, orale e pratica, si verifica se il candidato è in grado di eseguire un accertamento presso un cliente (utilizzatore di sedia a rotelle) e fornire consulenza e su questa base elaborare, secondo la tariffa carrozzelle in vigore, una proposta di fornitura. Con la presentazione e la riflessione conclusive si verifica se il candidato è in grado di presentare un programma/una proposta, di riflettere sul proprio modo di procedere e di rispondere a domande specifiche.

Le competenze verificate e altre indicazioni sono riportate nelle direttive.

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Berna, 12.03.2026

Swiss Medtech – Associazione Svizzera delle Tecnologie Mediche



Adrian Hunn
Direttore Swiss Medtech

La presente modifica è approvata.

Berna, 20.3.2026

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione di Specialista in tecnologie di riabilitazione*

del **11 APR 2019**

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli specialisti in tecnologie di riabilitazione possiedono conoscenze comprovate dell'ambito tecnico del processo di riabilitazione. Questo li rende idonei per l'assunzione mirata come personale specializzato, ad esempio nelle seguenti imprese:

- negozi e rivendite di dispositivi per la riabilitazione;
- centri di riabilitazione, ospedali o altri istituti con reparto di riabilitazione;
- produttori di dispositivi per la riabilitazione.

Nei negozi e nelle rivendite di dispositivi per la riabilitazione, gli specialisti in tecnologie di riabilitazione sono in genere responsabili dell'intero processo di fornitura che comprende l'acquisizione dei dati del cliente, la consulenza, la modifica, la riparazione e la consegna dei dispositivi. Nei centri di riabilitazione, ospedali o in altri istituti con reparto di riabilitazione, tramite la fornitura di dispositivi gli specialisti in tecnologie di riabilitazione contribuiscono in primo luogo al raggiungimento degli obiettivi di riabilitazione definiti dal personale medico o dai terapeuti. Nelle aziende produttrici, gli specialisti in tecnologie di riabilitazione sono impegnati nel settore tecnico e, in collaborazione con l'officina, sono i principali responsabili delle modifiche e delle riparazioni dei dispositivi per la riabilitazione.

* In un'ottica di legibilità e socorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

1.22 Principali competenze operative professionali

Gli specialisti in tecnologie di riabilitazione dispongono delle seguenti competenze operative principali e sono in grado di:

- eseguire un'analisi contestuale, elaborare un programma di misure tecnologico-riabilitative e di presentarlo;
- effettuare una consulenza approfondita;
- preparare e discutere un'offerta;
- ordinare dispositivi per la riabilitazione, prepararli, dare istruzioni in merito e consegnarli;
- eseguire riparazioni e modifiche sui dispositivi per la riabilitazione;
- coordinare i processi di lavoro e garantire il follow-up;
- comunicare in modo adeguato all'interlocutore e gestire situazioni stressanti e difficili.

1.23 Esercizio della professione

Gli specialisti in tecnologie di riabilitazione assumono la responsabilità dell'intero processo di fornitura dei dispositivi per la riabilitazione, che viene adattato in modo ottimale alla situazione individuale del cliente. Tenendo conto delle richieste dei clienti e delle disposizioni degli enti che sostengono i costi (ad es. AI), consegnano dispositivi pre-assemblati e li adeguano. Il servizio viene effettuato per conto e in collaborazione con personale medico, terapisti e istituti. Inoltre, accettano ordini diretti dai clienti e li eseguono autonomamente. La gamma delle prestazioni offerte spazia da piccoli ordini a compiti complessi, che richiedono un programma di misure globale.

Gli specialisti in tecnologie di riabilitazione si occupano di clienti di ogni età e con disabilità diverse. Inoltre, si confrontano e lavorano regolarmente con diversi gruppi di interlocutori, che hanno interessi ed esigenze diversificati. Questo richiede elevate competenze in termini di comunicazione e coordinamento.

Essendo responsabili dell'intero processo di fornitura, dispongono di un ampio spettro di risorse che applicano nel proprio lavoro, fra cui solide basi per la misurazione dei dispositivi per la riabilitazione o conoscenze mediche di base. Il trattamento dei clienti è un processo che deve essere costantemente rilevato, pianificato, eseguito e valutato, il che presuppone una buona preparazione, buone conoscenze di base e lungimiranza. Gli specialisti in tecnologie di riabilitazione dispongono pertanto di ottime conoscenze nell'ambito della gestione dei progetti e del sistema assicurativo per il finanziamento dei dispositivi nonché dei processi assicurativi rilevanti.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Con i propri servizi, gli specialisti in tecnologie di riabilitazione apportano un contributo importante per la società, aiutando le persone temporaneamente o permanentemente ammalate, infortunate e / o disabili a condurre una vita il più possibile indipendente e a rimanere integrate nella società, consentendo loro di mantenere i propri rapporti interpersonali. Allo stesso modo, fornendo dispositivi idonei, aiutano i propri clienti a continuare a lavorare nell'ambito delle proprie possibilità e a partecipare alla vita culturale. Oltre al forte orientamento al cliente e ai servizi, gli specialisti in tecnologie di riabilitazione prestano attenzione anche al rapporto qualità-prezzo dei propri servizi. Poiché tengono conto degli aspetti assicurativi, il loro operato è importante anche per le assicurazioni (sociali), al fine di poter valutare l'opportunità della fornitura di dispositivi per la riabilitazione. Per le riparazioni e le modifiche dei dispositivi, gli specialisti in tecnologie di riabilitazione

ricorrono a materiali ecologici e a un uso efficiente delle risorse materiali, laddove possibile.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Swiss Medtech – Associazione svizzera di tecnologia medica

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da minimo 5-7 membri e nominata dal Consiglio direttivo della Sezione Riabilitazione di Swiss Medtech per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispose la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità, di un diploma di maturità o di una qualifica equivalente;
- b) può attestare almeno due anni di pratica professionale specifica (in qualità di specialista in tecnologie di riabilitazione nel campo della fornitura di dispositivi);

e

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro specializzato completo.

- 3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

Modulo 1 «Ricezione ordine e programma di misure»: conoscenze mediche, registrare i dati del cliente, svolgere un'analisi contestuale, interpretare e documentare i dati, realizzare e presentare programmi di misure.

Modulo 2 «Consegna dei dispositivi, coordinamento e gestione della qualità»: offrire consulenza completa (incluso il sistema assicurativo), preparare e discutere offerte, consegnare i dispositivi per la riabilitazione e fornire istruzioni, coordinare i processi di lavoro, documentare e archiviare gli ordini, garantire il follow-up, organizzare il proprio lavoro e definire priorità, gestire lo stress e le situazioni difficili.

Modulo 3 «Modifiche e riparazioni ai dispositivi»: modifiche e riparazioni, ordinazione, preparazione, istruzione e consegna dei dispositivi per la riabilitazione.

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 8 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 6 settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsuazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo 4 settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.
- 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**
- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Lavoro specializzato		
Voce 1.1 Programma di misure	Scritto	Stilato anticipatamente 30 min.
Voce 1.2 Presentazione e discussione tecnica	Orale	
2 Conoscenze professionali	Scritto	2 ore
3 Fornitura di dispositivi		
Voce 3.1 Modifiche	Pratico	20 min.
Voce 3.2 Istruzioni e consegna	Orale	20 min.
Voce 3.3 Riparazioni	Pratico	20 min.
4 Fornitura di sedie a rotelle		
Voce 4.1 Accertamento e consulenza	Orale	15 min.
Voce 4.2 Elaborazione di una proposta di fornitura	Scritto	30 min.
Voce 4.3 Presentazione e riflessione	Orale	30 min.
Totale		4 ore 45 min.

Parte d'esame 1: lavoro specializzato

Con la conferma di ammissione, i candidati ricevono un incarico che simula la realtà lavorativa quotidiana.

Vengono loro fornite almeno le seguenti informazioni:

- descrizione della malattia del cliente fittizio;
- descrizione della situazione abitativa e delle condizioni di vita; eventualmente documentate con foto.

I candidati redigono precedentemente sulla base dell'incarico un programma di misure tecnologico-riabilitative comprensivo di possibilità di finanziamento. Il lavoro scritto deve pervenire alla segreteria d'esame al massimo 8 settimane prima dell'inizio dell'esame. La consegna entro i termini stabiliti del lavoro specializzato è, insieme ai criteri di ammissione, uno dei presupposti per la partecipazione all'esame finale (cfr. paragrafo 3.31 del presente regolamento d'esame).

Durante l'esame finale i candidati hanno a disposizione 15 minuti per presentare il proprio lavoro specializzato e un programma di misure tecnologico-riabilitative comprensivo di possibilità di finanziamento. Segue una discussione tecnica di 15 minuti con i periti che hanno la possibilità di approfondire singoli aspetti relativi alla fornitura di dispositivi o questioni fondamentali connesse al programma di misure.

Le competenze verificate e altre indicazioni su contenuto, forma e svolgimento ecc. della parte d'esame sono riportate nelle direttive.

Parte d'esame 2: conoscenze professionali

Le competenze verificate e altre indicazioni sono riportate nelle direttive.

Parte d'esame 3: fornitura di dispositivi

Nella parte d'esame dedicata alla fornitura di dispositivi vengono verificati lavori di modifica e di riparazione semplici su vari dispositivi per la riabilitazione. In una struttura di esercitazione i candidati eseguono semplici modifiche e riparazioni in base ai compiti ricevuti. Devono inoltre impartire istruzioni per l'uso e consegnare i dispositivi modificati.

Le competenze verificate e altre indicazioni sono riportate nelle direttive.

Parte d'esame 4: fornitura di sedie a rotelle

Con questa parte d'esame, orale e scritta, si verifica se il candidato è in grado di eseguire un accertamento presso un cliente (utilizzatore di sedia a rotelle) e fornire consulenza e su questa base elaborare una proposta di fornitura. Con la presentazione e la riflessione conclusive si verifica se il candidato è in grado di presentare un programma/una proposta, di riflettere sul proprio modo di procedere e di rispondere a domande specifiche.

Le competenze verificate e altre indicazioni sono riportate nelle direttive.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.
- 5.2 Requisiti per l'esame**
- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.
- 6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**
- 6.1 Disposizioni generali**
- La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.
- 6.2 Valutazione**
- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame è superato se in tutte le parti d'esame si consegue almeno la nota 4.0.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:
- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
 - b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Specialista in tecnologie di riabilitazione con attestato professionale federale**
- **Fachfrau für Rehatechnik / Fachmann für Rehatechnik mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Spécialiste en technologies de réadaptation avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Technician in Rehabilitation, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 La Sezione Riabilitazione di Swiss Medtech fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 Swiss Medtech si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

² Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr (in francese e tedesco)

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 25.10.2013 concernente l'esame di professione di Specialista in tecnologie di riabilitazione è abrogato a partire dal 31.12.2019.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 25.10.2013 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 2023.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

10. EMANAZIONE

Berna, 15. 03. 2019

Swiss Medtech – Associazione svizzera di tecnologia medica



Peter Biedermann
Direttore Generale Swiss Medtech

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 11 APR 2019

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua